

Cassazione Penale – (procedimento disciplinare: deve essere garantito il diritto del medico di partecipare all’udienza dinanzi alla CCEPS)



il fatto

un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, all'esito di un procedimento disciplinare conseguente ad un intervento di asportazione della mammella ad una paziente affetta da neoplasia deceduta pochi mesi dopo, ha irrogato al sanitario curante la sanzione della censura ravvisandosi la violazione degli artt. 21 (competenza professionale) e 26 (cartella clinica) del Codice deontologico, per la mancanza di diligenza, puntualità e chiarezza nella registrazione dei dati clinici obiettivi e della condizione patologica, del decorso e delle attività diagnostiche e terapeutiche intraprese, al fine di consentire una completa valutazione sull'opportunità di sottoporre la donna ad un intervento chirurgico.

A seguito del rigetto del ricorso proposto dal professionista dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEPPS) si è adita la Corte di Cassazione contestando in primo luogo la violazione del contraddittorio per effetto della mancata comunicazione al sanitario del giorno fissato per l'adunanza.

Profili giuridici

La Suprema Corte ha evidenziato che sussistendo il diritto dell'incolpato di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza dinanzi alla Commissione centrale e, quindi, il diritto di essere informato della data della stessa, nell'ipotesi in cui il sanitario non sia presente personalmente o per il tramite del difensore, è viziata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa la decisione adottata dalla Commissione centrale senza che sia stata acquisita la prova della ricezione da parte dell'incolpato, o da parte del suo difensore, della comunicazione dell'avviso di tale adunanza; comunicazione da farsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Esito del procedimento

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando il procedimento nuovamente alla Commissione Centrale.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Corte di Cassazione – Sez. III; Sent. n. 7247 del 22.03.2013